



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Antonio Buccarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott. Marco Ferraro	I Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	I Referendario
dott. Francesco Liguori	I Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	I Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario (Relatore)
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 12 settembre 2024 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del comune di [REDACTED]

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito anche "TUEL");

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito anche "TUSP");

VISTA la deliberazione del consiglio comunale di [REDACTED]
[REDACTED] avente a oggetto "Acquisto 100 (cento) azioni Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni. Esame ed approvazione", trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art.

5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e assunta al protocollo generale Cdc n. [REDACTED];

VISTA la nota del Magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione dell'adunanza pubblica per il confronto in contraddittorio con i rappresentanti dell'Ente, al fine di procedere alla successiva trattazione collegiale della questione in camera di consiglio entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge;

VISTA l'ordinanza n. [REDACTED], con la quale il Presidente della Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

UDITI nell'adunanza pubblica i rappresentanti dell'Ente, [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

UDITO il Relatore, dott. Francesco Testi;

PREMESSO IN FATTO

Con nota del [REDACTED] il Comune di [REDACTED] ha presentato alla Sezione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175, la deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 25 luglio 2024, recante "Acquisto 100 (cento) azioni Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni. Esame ed approvazione", priva di allegati.

Al fine di procedere ad una compiuta analisi, giova richiamare i punti salienti ivi illustrati:

- i) per subentrare alle garanzie dei mutui legati alla concessione dell'impianto natatorio comunale, il Comune ha sottoscritto alcuni mutui, in data 31 dicembre 2022 ed in data 12 aprile 2023, rispettivamente con ICS e BCC (*rectius* Istituto per il credito sportivo e Banca di Credito Cooperativo - *n.d.R.*);
- ii) al fine di ridurre le passività derivanti da tali mutui pregressi, l'Ente afferma di aver contattato Banca Etica Società Cooperativa per Azioni ("*unico istituto bancario che garantisce una ulteriore riduzione dei tassi*"), che si è resa disponibile a subentrare nel mutuo stipulato con ICS, a parità di durata e senza penali per il Comune;
- iii) giusta quanto indicato dalla delibera stessa (cfr. IV punto di pag. 4), "*l'acquisto*

delle azioni e la partecipazione in Banca Etica potrà avere sviluppi al fine della eventuale negoziazione di nuovi mutui da parte del Comune con Banca Etica la quale propone, al momento, tassi di interesse più competitivi rispetto ad altri istituti di credito in una ottica di credito sociale ed etico”;

- iv) sulla scorta degli elementi dedotti, con la delibera sottoposta all’attenzione di questa Sezione il Comune intende procedere a “l’acquisto di cento azioni ordinarie” di Banca Etica S.c.p.A., il che “si concretizza in un esborso di 6.300,00 € e rappresenta per il Comune un importo sostenibile, e che non altera gli equilibri di bilancio”;
- v) infine, la delibera dà atto che il Comune di [REDACTED] ha già contratto il mutuo/chirografario in data 27 giugno 2024 con la stessa Banca, registrato al repertorio n. 5834/2024, senza però specificarne l’ammontare.

A fronte di ciò, il Magistrato relatore ha ritenuto di procedere alla convocazione dei rappresentanti dell’Amministrazione in adunanza pubblica per svolgere un contraddittorio diretto, in considerazione delle possibili interferenze tra la delibera *de qua* e il divieto sotteso all’art. 2358 c.c. in tema di c.d. “operazioni bacciate”, laddove la norma imperativa vieta di erogare prestiti e/o di fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni rigidamente previste dai commi 2 ss., a pena di nullità *ex art. 1418 c.c.* (sul punto v. *amplius* § 3 ss.).

L’Ente, dal canto suo, con nota prot. n. [REDACTED] ha provveduto al deposito di una memoria, negando la sussistenza di criticità al riguardo e inoltrando la seguente documentazione a corredo:

- parere dell’Organo di revisione sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale inerente all’acquisto di azioni di Banca Etica Società Cooperativa per Azioni (peraltro già inviato alla Sezione);
- estratto dal verbale della seduta del 25 luglio 2024 contenente la del. C.C. n. [REDACTED] (anch’essa già inviata);
- piano di ammortamento relativo al mutuo stipulato con Banca Etica nel giugno 2024.

All'esito dell'audizione dei rappresentanti e del relativo contraddittorio da parte del Collegio, si formulano i seguenti rilievi.

CONSIDERATO

1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118 delinea una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti (cfr. C. conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022), avente ad oggetto l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento.

La stessa pronuncia del Consesso contabile ha puntualmente evidenziato, in sede di massima, che *"la competente Sezione della Corte dei conti verifica la completezza e l'adeguatezza degli approfondimenti condotti dall'Amministrazione, anche in ragione della complessità dell'operazione sottoposta ad esame, nonché l'affidabilità e attendibilità delle stime effettuate, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui perviene l'Amministrazione"* (così del. n. 16/SSRRCO/2022/QMIG cit.).

Va altresì evidenziato che le Sezioni Riunite si sono dichiarate favorevoli al contraddittorio diretto con l'Ente istante in adunanza pubblica, affermando che *"proprio in considerazione delle conseguenze, dirette e indirette, del pronunciamento della Corte, l'interlocuzione con l'Amministrazione e/o la richiesta di eventuale integrazione documentale appaiono funzionali ad acquisire i pertinenti elementi valutativi"* (cfr. sempre del. n. 16/SSRRCO/2022/QMIG cit.; nella prassi applicativa, si v. ad esempio C. conti, Sez. regionale di controllo per il Lazio, del. n. 59/2023/PASP).

Come chiarito fin dalla deliberazione di questa Sezione n. 161/2022/PAR del 25 ottobre 2022, i parametri di controllo dettati dalla norma in questione prescrivono, per taluni profili, una verifica di conformità a legge e, per altri, una verifica di conformità in termini di sana gestione finanziaria.

Segnatamente, impongono una verifica di conformità a legge il parametro della compatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionale dell'Ente, quello sulla

compatibilità alla normativa euro-unitaria in materia di aiuti di Stato e quello sul rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 TUSP. Costituiscono invece parametri che interessano i profili di verifica di una sana gestione finanziaria, quelli concernenti la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, anche sotto il profilo della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché quello sulla compatibilità della scelta rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il rispetto di detti parametri deve essere principalmente rapportato all'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione che intende costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita; siffatto onere motivazionale non è assolto quando l'atto deliberativo contiene mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche; al contrario, l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche qualora essa sia sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 161/2022/PAR).

L'art. 5 comma 3, dunque, richiede alla Corte dei conti di verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione declini un'analitica motivazione in ordine ai seguenti aspetti:

- a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP);
- b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2. Nel caso in esame, l'operazione deliberata dal Comune [REDACTED] prevede l'acquisto di n. 100 azioni di Banca Etica Società Cooperativa per Azioni per

L'importo di euro 6.300,00 "finanziato da avanzo libero e relativa spesa per acquisto al cap. 8050" del bilancio.

L'intervento in esame viene fondato, per un verso, sui profili fattuali già dedotti sopra ai punti da i) a v); nonché, per altro verso, sul richiamo normativo all'art. 4 comma 9-ter TUSP (il quale fa "salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima").

3. In via prioritaria, prima di procedere all'analisi dell'atto deliberativo secondo i sopra richiamati parametri di controllo, ritiene il Collegio di dover affrontare il punto nodale dei rapporti tra la delibera C.C. n. [REDACTED] e il divieto sancito dall'art. 2358 c.c. in tema di c.d. "operazioni bacciate".

Pur nella evidente sproporzione economica tra le due operazioni potenzialmente collegate, la questione assume comunque carattere dirimente dal momento che è proprio il provvedimento - nel determinare l'acquisto delle azioni dell'Istituto di credito, oggetto del presente scrutinio - a menzionare espressamente l'avvenuta concessione di un prestito a condizioni vantaggiose da parte della Banca stessa.

3.1 Sul punto, anzitutto, mette conto rammentare che l'art. 2358 c.c. preclude alla Società per azioni, pure in via indiretta, di accordare prestiti e/o di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni rigidamente previste dai commi 2 ss.

La corrente interpretazione giurisprudenziale, inoltre, sancisce la violazione della norma con la declaratoria di nullità ex art. 1418 c.c., in forza della ravvisata natura imperativa (cfr. *ex plurimis* Trib. Venezia, Sez. imprese, sent. n. 1220/2022, che nella giurisprudenza di legittimità fa riferimento a Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15398/2013).

Ancora in ordine ai vincoli ex art. 2358 c.c., altra giurisprudenza civile di merito ha rimarcato a chiare lettere come "la disciplina rammentata che limita le operazioni che possano mettere a rischio il capitale non può dirsi incompatibile con la finalità mutualistica

propria delle cooperative" (in termini Trib. Venezia, Sez. imprese, sent. n. 947/2021; cfr. altresì Trib. Treviso, Sez. III, sent. 4 maggio 2020), tra le quali rientra appunto Banca Etica S.c.p.a.

Peraltro poi, anche le determinazioni speciali da ultimo assunte dal Consiglio di amministrazione della stessa Banca Etica in tema di *"partecipazione al Capitale Sociale"* puntualizzano che *"resta fermo il rispetto della normativa civilistica a riguardo (Art. 2358, primo comma, C.C.) che prevede il divieto di erogare finanziamenti al fine di permettere la sottoscrizione di capitale sociale della Banca"* (così punto 2.4.1 dell'ultima versione della *"policy del credito"* reperibile al sito internet www.bancaetica.it).

3.2 Tanto premesso, all'esito del contraddittorio cartolare e diretto con l'Amministrazione, deve rilevarsi che la presente fattispecie non risulta sussumibile nella preclusione data dall'art. 2358 c.c., per due distinti ordini di ragioni.

Da un lato, il Dirigente dell'Area Finanziaria dell'Ente, in sede adunanza, si è soffermato sui punti della determinazione concernenti sia il mutuo chirografario stipulato in data 27 giugno 2024 con Banca Etica al repertorio ██████████ di importo pari ad euro 5.430.510,06 (cfr. anche memoria dell'Ente prot. n. ██████████), sia la prospettata stipula di ulteriori mutui in futuro con la stessa Banca. A tal proposito, il Responsabile ha esplicitamente riconosciuto trattarsi di elementi inconferenti rispetto all'acquisto della partecipazione societaria in oggetto: il Collegio, pertanto, ne prende atto.

Dall'altro, sotto ulteriore prospettiva, va rilevato che l'inesistenza di un nesso funzionale tra l'acquisizione della partecipazione *de qua* e la concessione di prestiti all'Ente si desume anche dal fatto che non c'è alcuna equivalenza numerica tra la spesa derivante delle azioni comprate dal Comune con la delibera in esame (euro 6.300) e l'ammontare del suddetto mutuo chirografario (euro 5.430.510,06), posto che quest'ultimo risulta oltre 860 volte superiore alla prima.

In conclusione, sulla scorta dell'esame dell'intenzione sottesa al provvedimento in esame *ex artt. 1362, 1367 e 1324 c.c.*, corroborata dalle dichiarazioni rese in adunanza, ritiene il Collegio che la causa concreta dell'operazione (intesa come *"lo scopo pratico*

del negozio", ossia la sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare - cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 10490/2006) inerente alla delibera *de qua* non dia luogo ad alcuno scambio sinallagmatico tra lo stanziamento del prestito a condizioni vantaggiose da parte della Banca e l'acquisto di azioni della Banca medesima da parte del Comune.

Di qui, l'astratta liceità dell'operazione.

4. Fermo quanto appena esposto, si procede di seguito all'analisi dell'atto deliberativo e della documentazione fornita secondo i su richiamati parametri di controllo:

A) Vincolo tipologico e vincolo finalistico. Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Sul piano del rispetto del vincolo tipologico posto alla partecipazione della pubblica amministrazione alle società di capitali, si osserva che la società cooperativa per azioni figura tra i tipi societari per i quali la legge ammette la partecipazione delle pubbliche amministrazioni (art. 3, comma 1, TUSP).

Quanto al rispetto del vincolo finalistico, ossia del vincolo di scopo pubblico e del vincolo di attività posto dalla legge alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di partecipare a enti in forma societaria (cfr. Corte cost., sentenza n. 86/2022), il Comune - sia nella delibera in esame, sia nella successiva memoria, nonché in sede di adunanza - richiama l'art. 4, comma 9-ter TUSP, il quale ammette l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni in società bancarie di finanza etica e sostenibile, non oltre l'1 per cento del capitale sociale.

Segnatamente, la motivazione del provvedimento reca ad un fugace accenno ad una *"ottica di credito sociale ed etico"*, mentre nella risposta istruttoria il Comune afferma che *"Banca Etica come da documento Report d'Impatto 2023 (prima banca in Italia a farlo e tra le poche al mondo), rendiconta annualmente in modo trasparente tutti gli impatti sociali e ambientali, diretti e indiretti, dei propri Assets e dell'attività di credito e finanziamento. Banca Etica è ancora l'unica banca in Italia che non investe nelle fossili, nelle armi, negli*

allevamenti intensivi ed è l'unica a dare credito esclusivamente a progetti ad impatto sociale e ambientale positivo".

Ciò nondimeno, preme osservare che, in base al provvedimento e alla successiva documentazione pervenuti a questa Sezione, non si riesce a rinvenire in concreto l'interesse "etico" del Comune a partecipare alla Banca Etica, con riferimento ad es. al sostegno alle iniziative nel territorio (in favore di anziani, disabili, giovani, imprenditoria emergente o ipotetiche fattispecie analoghe). Per l'effetto, non risulta fornita una motivazione in ordine alla presenza in concreto dei presupposti abilitanti dell'art. 4, comma 9-ter TUSP.

Va soggiunto che, in adunanza, i rappresentanti dell'Amministrazione hanno speso talune considerazioni in merito a "future iniziative" non meglio specificate di Banca Etica sul territorio comunale, correlate ad asserite ed eventuali forme di sponsorizzazioni e supporto ad associazioni culturali: nessun riscontro documentale è stato però fornito, sicché il Collegio si limita a prenderne atto.

In ultima analisi, nel caso in esame emerge evidente la portata generica e lacunosa dell'apparato motivazionale della deliberazione, relativamente alla stretta necessità dell'acquisizione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali, rinvenendosi unicamente affermazioni a carattere tautologico sui presupposti abilitanti del citato comma 9-ter dell'art. 4 TUSP.

Da questo punto di vista, dunque, la Corte rimarca una significativa divergenza dal paradigma scolpito nell'art. 3, comma 1, L. n. 241/1990, che impone invece di enunciare in modo specifico i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione, rapportandolo alle risultanze dell'istruttoria.

Come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza amministrativa, d'altronde, *"la motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile (...)"* (cfr. *ex plurimis* Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2024, n. 2155).

B) Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alle "ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato".

Con riguardo al parametro della sostenibilità finanziaria, mette conto rammentare in primo luogo l'orientamento delle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte, secondo le quali *"il concetto di sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato"* (cfr. del. n. 16/SSRRCO/2022/QMIG cit.).

La sostenibilità finanziaria *oggettiva* si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, elemento che deve essere attentamente verificato dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio iter istruttorio interno, mediante il ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche; in tal senso, secondo la giurisprudenza, l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni dovrebbe essere supportato almeno da un approfondito *business plan* o da forme analoghe di analisi di fattibilità dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire (cfr. anche Sez. reg. contr. Toscana, deliberazione n. 77/2023/PASP).

Nel caso di specie, si rimarca l'assenza di analisi approfondite in sede deliberativa. Nella risposta istruttoria, invece, l'Ente dà espressamente conto dei risultati del bilancio di esercizio 2023, evidenziando come *"Banca Etica ha espresso i seguenti valori tutti in crescita sia rispetto all'anno precedente che rispetto al piano strategico (2023), della banca stessa"* e fornendo i seguenti dati:

Utile di esercizio	27.134.631,00 €
Roe *	16,49%
Patrimonio netto	179.347,292,00 €
Cet1 **	20,34%
Total capital ratio ***	24,73%

* Return On Equity (saggio di rendimento sul capitale proprio - *ndR*).

** Common Equity Tier 1 Ratio (*ndR*).

*** Rapporto tra il patrimonio di vigilanza complessivo e il valore delle attività ponderate per il rischio (*ndR*).

Fonte: riscontro istruttorio Comune di [REDACTED]

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria *soggettiva*, invece, in mancanza di apposita relazione *ex artt. 5 e 7 TUSP*, la deliberazione consiliare n. [REDACTED] evidenzia unicamente la presenza di fondi sufficienti per l'acquisto azionario.

Per contro, maggiore analiticità si riscontra nella risposta istruttoria, ove il Comune dà atto che *"la cifra a bilancio prevista per l'acquisto è minima (6.300 €), quindi lontana da poter mettere in sofferenza il bilancio del Comune"*, come poi ribadito a voce in adunanza.

A tal riguardo, è utile illustrare il risultato di amministrazione del Comune di [REDACTED], frutto di approfondimento istruttorio del

Magistrato relatore:

Risultato di amministrazione al 31.12.2023 (€)	7.383.067,50
Totale parte accantonata (€)	5.117.252,67
Totale parte vincolata (€)	1.249.567,98
Totale parte destinata agli investimenti (€)	300.678,04
Totale parte disponibile (€)	715.568,81

Fonte: Banca dati BDAP.

Con riferimento poi agli elementi concernenti la convenienza economica della scelta gestionale, le Sezioni Riunite della Corte hanno avuto occasione di affermare che la valutazione sul punto *"implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia*

del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità)" (così SSRRCO/16/2022/QMIG).

Anche su tale punto la delibera in esame non dice nulla.

Per completezza, comunque, si richiamano le seguenti affermazioni spese in adunanza dal Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente, in risposta alle richieste del Collegio:

- Banca Etica non è quotata in borsa, con la conseguenza che il relativo titolo azionario non è legato alle fluttuazioni degli scambi ma all'ammontare del patrimonio;
- l'andamento del titolo azionario risulta essere in aumento nel corso degli anni;
- il Comune non è tenuto mantenere la partecipazione per un certo periodo, né sono previste penali in caso di vendita anticipata;
- l'Ente, prima di procedere all'acquisto, ha provveduto a verificare la solidità del bilancio della Banca e del valore in crescita delle quote azionarie;
- la Banca, in ogni caso, garantisce l'uscita dell'azionista al valore vigente *pro tempore* tramite riacquisto di azioni proprie.

Tali prospettazioni non sono state supportate da documentazione a conforto, ragion per cui il Collegio si limita a prenderne atto.

In conclusione, i profili della sostenibilità economica (oggettiva e soggettiva) e della convenienza economica dell'operazione risultano fondati solo all'esito dell'adunanza e dell'indagine istruttoria della Sezione; per contro, non risultano adempiuti gli specifici oneri motivazionali *in parte qua* nel testo della delibera in esame.

C) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Come già chiarito *sub § B*, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità dell'utilizzo dello strumento societario rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia), sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

Sotto la prima angolazione (efficacia), la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo con riguardo alla redditività del capitale investito espressa nello studio di fattibilità, ma anche in merito ai vantaggi conseguibili in termini di risultati misurabili.

Sotto il profilo dell'efficacia, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo dal punto di vista della redditività del capitale investito espressa nello studio di fattibilità, ma anche in punto di vantaggi conseguibili in termini di risultati concretamente misurabili.

Quanto, infine, al parametro dell'economicità e dell'efficienza, la motivazione deve adeguatamente dimostrare che la forma giuridica individuata sia la migliore alternativa possibile, proprio sotto i profili dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Come osservato *sub* § B, nella delibera C.C. n. ██████ in esame non si rinviene alcuna disamina dei risultati economici prevedibilmente derivanti in futuro e delle eventuali ricadute positive sul territorio correlate.

Tali carenze, ad ogni modo, risultano parzialmente supplite dalle considerazioni fornite dall'Ente nella risposta istruttoria ed in sede di adunanza pubblica.

D) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La deliberazione non affronta tale tema, il che comunque non appare preclusivo rispetto al concreto acquisto della partecipazione in oggetto, anche in considerazione del limitato impatto dell'operazione.

E) Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

Non risulta adempiuto l'obbligo, previsto dall'art. 5, comma 2, TUSP, di sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, pronunciandosi ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, per le ragioni esposte in parte motiva *sub A-B-C-E* rende parere parzialmente negativo con osservazioni, in merito al soddisfacimento degli oneri di motivazione analitica da parte della deliberazione C.C. n. 43/2024 del Comune di ██████████

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione via PEC al sindaco del ██████████ e al Presidente del consiglio comunale, affinché ne informino l'assemblea.

ORDINA

al Comune di ██████████ di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024.

Il Relatore
(Francesco Testi)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il
20 settembre 2024

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)